



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.311 dei 12/12/2012 -20/12/2012 Udienza pubblica del 04/12/2012
Massima 1:	Titolo: Bilancio e contabilità pubblica – Modifica sistema di tesoreria unica – Ricorsi delle Regioni Piemonte, Veneto, Toscana e della Regione siciliana - Ecceputa inammissibilità dei ricorsi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la genericità dei profili di lesione rilevati - Reiezione. Testo: In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, commi 8, 9, 10 e 13, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito con la legge n. 27 del 2012, non è fondata l'eccezione di infondatezza dei ricorsi per genericità dei profili rilevati dalle ricorrenti Regioni Piemonte, Veneto, Toscana e Sicilia poichè, malgrado l'ampiezza delle censure formulate, le doglianze indicano con precisione le attribuzioni costituzionali che sarebbero lese dalla normativa impugnata, con particolare riferimento alla potestà legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.), all'autonomia amministrativa (art. 118 Cost.) e all'autonomia finanziaria (art. 119 Cost.).
NOTE:	Atti oggetto del giudizio decreto legge 24/01/2012 n. 1 art. 35 co. 8 decreto legge 24/01/2012 n. 1 art. 35 co. 9 decreto legge 24/01/2012 n. 1 art. 35 co. 10 decreto legge 24/01/2012 n. 1 art. 35 co. 13 Legge 24/03/2012 n. 27 Parametri costituzionali Costituzione art. 117, terzo comma, Costituzione art. 118 Costituzione art. 119



Massima 2:	Titolo: Bilancio e contabilità pubblica – Modifica sistema di tesoreria unica – Temporanea sospensione, fino al 31 dicembre 2014, del sistema di tesoreria unica cosiddetta mista di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 279 del 1997, e contestuale applicazione del sistema di tesoreria unica di cui all'art. 1 della legge n. 720 del 1984 - Ricorso della Regione siciliana - Asserita lesione delle attribuzioni legislative e finanziarie della regione e degli enti locali - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Disciplina rientrante nell'ambito delle scelte di politica economica nazionale adottate per fronteggiare la contingente emergenza finanziaria, da collocarsi nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e relative alla materia della tutela del risparmio e dei mercati finanziari - Non fondatezza delle questioni. Testo Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, commi 8, 9, 10 e 13 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, sollevate dalla Regione siciliana per ritenuta violazione degli artt. 20, 36 e 43 dello statuto, dell'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, e dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, con riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, primo e secondo comma, Cost. Il sistema di tesoreria unica, assicurando agli enti la piena ed effettiva disponibilità delle risorse, non lede l'autonomia finanziaria della Regione e degli enti locali e, pertanto, non sussistono le violazioni delle norme dello statuto siciliano e di quelle di attuazione invocate dalla ricorrente. Il regime introdotto temporaneamente dall'art. 35 del decreto-legge n. 1 del 2012 è diverso da quello basato sul limite alle giacenze di cassa pur assolvendo una funzione di gestione della liquidità. Ma il nuovo regime è costruito - al pari del sistema di tesoreria unica cosiddetta mista - sulla distinzione tra entrate proprie ed entrate non proprie. Alle somme derivanti dalle prime è garantito ex lege un tasso di interesse, e dunque una redditività; per le somme derivanti dallo Stato, invece, si conserva il regime precedente (ossia i conti sono infruttiferi). Di conseguenza, il nuovo regime - che, come sopra illustrato, non lede l'autonomia finanziaria riconosciuta dall'art. 119 Cost. - non incide in misura costituzionalmente rilevante sulla autonomia della Regione siciliana di decidere circa l'impiego, il regime e la "tenuta" dei (...) proventi» derivanti da tributi propri. - Sul sistema di tesoreria riguardante la Regione Siciliana, v. citata sentenza n. 334 del 2009. - Sull'equiparazione tra Regioni a statuto ordinario e Regioni a statuto speciale e Province autonome in tema di tesoreria , v. citata sentenza n. 412 del 1993. - Sull'autonomia finanziaria, v. citata sentenza n. 61 del 1987.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: decreto legge 24/01/2012 n. 1 art. 35 co. 8 decreto legge 24/01/2012 n. 1 art. 35 co. 9 decreto legge 24/01/2012 n. 1 art. 35 co. 10 decreto legge 24/01/2012 n. 1 art. 35 co. 13



legge 24/03/2012 n. 27

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 3

Costituzione art. 119 co. 1

Costituzione art. 119 co. 2

legge costituzionale 18/10/2001 n. 3 art. 10

statuto regione Sicilia art. 20

statuto regione Sicilia art. 36

statuto regione Sicilia art. 43

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965 n. 1074 art. 2

Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
tel 091.7074 - fax 091.7074827 - e.mail [@ull.regione.sicilia.it](mailto: @ull.regione.sicilia.it)